

## COMUNICATO STAMPA

### **LCN: IL CONSIGLIO DI STATO HA DECISO (PER ORA) DI NON DECIDERE**

Come previsto la sesta sezione del **Consiglio di Stato**, in seduta collegiale, con ordinanza n. 3642/2011 del 30 agosto ha confermato il proprio decreto del 2 agosto 2011 consentendo, così, la piena produzione degli effetti alla delibera **AGCOM** n. 366/10/CONS relativa al Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre in chiaro ed a pagamento (delibera che era stata annullata dalla sentenza n. 6814/2011 del **TAR** del Lazio del 29 luglio 2011). Anche la motivazione dell'ordinanza era altrettanto prevista e scontata.

In pratica il **Consiglio di Stato** assolve – ma solo temporaneamente – la suddetta delibera n. 366/10/CONS in nome di un presunto interesse generale (“*fini di rilievo pubblico*”) alla conservazione di un ordine dei canali; anche se, è il caso di aggiungere, si tratta di un ordine solo apparente e per giunta ottenuto a spese degli utenti e delle emittenti di qualità e legate al territorio. Quello che invece è di enorme rilievo, quanto significativo, nell'ordinanza del **Giudice** d'appello della giustizia amministrativa, è la riserva di valutare la “**congruità ed idoneità della fase istruttoria precondizionata alla adozione di tale regolamentazione**”. Su questi punti particolarmente significativo e puntuale è stato l'intervento degli avvocati **Domenico Siciliano** e **Antonella Giglio**, che difendevano numerose emittenti locali e varie associazioni, sostenute dai colleghi **Laudadio** e **Vigliotti** che difendevano un'altra importante emittente locale campana.

Il **Consiglio di Stato**, infatti, ha in pratica recepito e non ha di certo contestato quelle che sono state le puntuali osservazioni e riserve, per altro alla base delle sentenze del **TAR** del Lazio, dei dubbi, delle perplessità e delle anomalie che suscitano le graduatorie **Corecom** utilizzate come principio base (fatturati e dipendenti) per l'assegnazione dei numeri sul telecomando. Principio che, come più volte denunciato dal **CNT-TPD** e da molti degli intervenuti *ad opponendum*, non tiene conto di altri più pertinenti parametri nonché dei contenziosi in corso sulle graduatorie dei **Corecom**, molte delle quali sono state costituite con alterazioni, falsificazioni e manipolazioni dei documenti e delle domande (come accaduto, ad esempio, in Puglia e Campania).

“*Nella sostanza –* Dichiara il Presidente del **CNT-TPD Costantino Federico** - *il Consiglio di Stato ha deciso di non decidere, anche se nel provvedimento è chiara la riserva della decisione nel merito per quanto riguarda il vero e unico punto controverso, e cioè proprio le graduatorie Corecom che contrastano, peraltro, nettamente il criterio stabilito dalla stessa AGCOM, vale a dire ‘il rispetto delle abitudini e delle preferenze del pubblico’ e, quindi, dell’audience. Prendiamo atto, dunque –* conclude **Costantino Federico** - *che la guerra è solo all’inizio.*

Si attende, allora, la valutazione del merito che sicuramente evidenzierà l'illegittimità della delibera n. 366.